

***Comune di Chieti***

**II Settore – Servizio Politiche Sociali**



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - NEXT GENERATION EU- “MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - SOTTO COMPONENTE 1 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE.**

**INVESTIMENTO 1.2 – “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ”,**

**CUP: E81H2200005005**

**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA** **AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI “Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per l’attivazione di tirocini formativi** **(TiNA) e lavoro a distanza”**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

1. **Oggetto dell’Affidamento**
* **1.1** L’affidamento consta di un servizio di fornitura **per lo sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e attivazione di tirocini di inclusione (TiNA)**.

Il servizio è ricompreso nell’ambito dell’Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità” Missione 5 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Next Generation EU.

La linea di attività relativa ai percorsi di autonomia per persone con disabilità (1.2) risponde all’obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.

Il progetto, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)– Next generation Eu, vede l’ECAD 8 Comune di Chieti quale unico ente attuatore.

* **1.2** L’investimento 1.2 è articolato in tre linee di intervento di cui la prima propedeutica alle altre due e nello specifico:
1. Definizione e attivazione del progetto individualizzato;
2. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza;
3. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza
* La Linea d’Intervento n. 3 “*Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza*” risponde all’obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.

Essa è destinata a realizzare gli interventi previsti nei progetti personalizzati per sostenere l’accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working, e l’attivazione di percorsi di tirocinio (TiNA) presso aziende del territorio, previamente identificate.

Le **azioni da intraprendere e per le quali si richiede il preventivo** sono:

* 1. azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line;
	2. percorsi formativi nel settore delle competenze digitali a seguito di specifica analisi dei fabbisogni;
	3. bilanci delle competenze;
	4. predisposizione, in qualità di soggetto attuatore, del Progetto Personalizzato (PP) di Inclusione Sociale per ogni tirocinante beneficiario, redazione della Convenzione e

della documentazione per l’attivazione di tirocini di inclusione (TiNA), così come stabilito dalla DGR 875 del 29.12.2020 e successive Linee guida applicative;

* 1. accompagnamento e inserimento lavorativo di soggetti con L. 68/99;
	2. attività di tutoraggio dei TiNA;
	3. erogazione dell’Indennità di Partecipazione mensile;
	4. assolvimento dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi, con idonea compagnia assicurativa.

**1.3** Verranno coinvolte n. 12 persone con disabilità residenti nel Comune di Chieti che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei “gruppi appartamento” costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza.

I “gruppi appartamento” sono ubicati tutti nel predetto Comune.

**1.4** L’Affidamento si stima come segue:

* azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego, **30 ore**;
* analisi del fabbisogno e formazione in presenza nel settore delle competenze digitali, **336 ore** (28 ore/utente);
* bilanci delle competenze individualizzati, **72 ore** (6 ore/utente per incontri frontali + redazione bilanci);
* predisposizione, in qualità di soggetto promotore, del Progetto Personalizzato (PP) di Inclusione Sociale e lavorativa, della documentazione per l’attivazione e il monitoraggio in itinere di tirocini di inclusione (TiNA), così come stabilito dalla DGR 875 del 29.12.2020 e successive Linee guida applicative, **84 ore** (7 ore/utente);
* TiNA della durata di 9 mesi per ciascun utente;
* Tutoraggio dei TiNA, **1.860 ore** (mediamente17 ore/mese/utente);
* Accompagnamento e inserimento lavorativo di soggetti con L. 68/99, 216 ore (18 ore/utente);
* erogazione dell’Indennità di Partecipazione di € 500,00 mensili per ciascun tirocinante, corrispondente ad un totale di € 54.000,00 (Budget fisso) per lo svolgimento delle attività previste dal progetto personalizzato e concordate tra gli operatori coinvolti e il Soggetto Ospitante, per un impegno di 20 ore settimanali, per 9 mesi di tirocinio;
* assolvimento dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi, con idonea compagnia assicurativa.

**Si stima una spesa complessiva massima di € 118.920,00 compresivi di IVA.**

1. **Durata dell’affidamento**

Il contratto prende avvio dalla data di sottoscrizione (presumibilmente entro il 15.11.2024) con termine al 31.12.2024 e proroga sino al 31.03.2026 e comunque sino alla data di conclusione del progetto così come definito dall’Unità di Missione nell’atto di concessione, salvo eventuali proroghe.

L’affidamento si intende pienamente valido, anche sotto l’aspetto della copertura finanziaria, per l’annualità in corso. Specificando che per le annualità 2025 e 2026 il contratto potrà essere prorogato solo a seguito dell’approvazione da parte dell’Ente degli atti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.

1. **Contratto**

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, secondo le modalità previste dal sistema di e-procurement della PA in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto stabilito all’art. 18 del D.lgs. n. 36/2023.

Esso sarà eventualmente assoggettato all’imposta di bollo secondo quanto stabilito dall’art. 18, c. 10, e dall’ALLEGATO I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, del D.Lgs. n. 36/2023. Ove dovute, sono a carico dell’affidatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto.

1. **Luogo di esecuzione**

Le attività devono essere eseguite one to one nelle sedi che verranno stabilite nell’ambito dell’affidamento del servizio.

1. **Referenti per l’esecuzione del contratto**

L’Affidatario, prima dell'attivazione del Servizio deve indicare all’Amministrazione il nominativo del proprio referente dell’esecuzione del contratto.

Tale soggetto deve essere raggiungibile a mezzo cellulare e reperibile nelle fasce orarie di funzionamento dei servizi. Ove necessario l’Ente committente può chiedere al responsabile di recarsi personalmente presso le sedi delle attività e di esecuzione del progetto nei tempi necessari.

1. **Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Affidatario, se non disposta per iscritto dall'Ente Committente. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e l'Amministrazione, con spese a carico dell'affidatario, può esigere la rimessa in pristino della situazione originaria.

Qualora sia l’Affidatario a ravvisare, nel corso dell’esecuzione, la necessità di realizzare servizi/interventi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato e a quelli presentati in sede di offerta, lo stesso potrà farlo a propria cura e spese, previa acquisizione della necessaria autorizzazione scritta del RUP dell’Amministrazione committente.

1. **Revisione dei prezzi**

I prezzi definiti nell’offerta economica sono accettati dall’Affidatario nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all’esecuzione del servizio.

I prezzi dell'offerta, presentati dalla ditta risultata aggiudicataria, rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

1. **Modalità di rendicontazione**

La rendicontazione dovrà rispettare le *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”* predisposto dal Servizio Centrale per il PNRR presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

La stazione appaltante si impegna a comunicare aggiornamenti e/o eventuali integrazioni rispetto alle modalità di rendicontazione a cui sarà tenuto il fornitore.

Tutte i documenti contabili dovranno riportare il codice CIG, il codice CUP e la dicitura di finanziamento di cui al successivo art. 10.

L’affidatario dovrà conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto finanziato, predisporre un “fascicolo di progetto” che dovrà essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e anche di soggetti terzi deputati ai controlli da parte della UE e dovrà essere conservata per i 10 anni successivi alla concessione dell’agevolazione.

1. **Garanzie definitive**

L'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore contrattuale ridotta del 50% per le micro, piccole e medie imprese con le caratteristiche e per le finalità previste dall’art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

L’affidatario sarà obbligato a reintegrare la fideiussione della quota di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

1. **Finanziamenti e pagamenti**

Il servizio è finanziato con le risorse di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sotto componente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” – Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

L’Ente committente (Comune di Chieti) in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato si impegna a corrispondere all’Affidatario gli importi derivanti dalla tariffa offerta per le ore di servizio effettivamente prestate, a seguito di fatture mensili, previa autorizzazione del RUP.

L’emissione della fattura è subordinata al previo riscontro e validazione da parte del debitore dei report riferiti alle ore di servizio del personale effettivamente prestate nel mese di riferimento.

La presenza degli operatori dovrà essere certificata mediante i fogli firma. Le firme devono essere apposte dall’operatore giornalmente e ogni presenza deve essere controfirmata dall’utente o da un suo rappresentante.

Le fatture dovranno essere emesse dall’affidatario e trasmesse mediante il sistema di fatturazione elettronica entro i primi 10 giorni di ogni mese e dovranno riportare nell’oggetto i seguenti dati:

PNRR M5.C2 – Investimento 1.2: percorsi di autonomia per persone con disabilità finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU CUP: **E81H2200005005.**

Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Chieti – Servizi Politiche Sociali – Viale g. Amendola, n. 53- Partita Iva 00098000698.

Si precisa che:

* il Comune di Chieti ha deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), l’Ufficio con **CODICE UNIVOCO: LJUQ1F**
* l’IVA sulle fatture emesse verrà versata dal Comune di Chieti, in qualità di Ente Pubblico ai sensi del Articolo 17-TER DPR 633/72 che prevede la scissione die pagamenti (*split payment*).

L’Ente committente si riserva di controllare, in qualsiasi momento e senza preavviso, l’esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato da parte dell’affidatario. Quest’ultimo è tenuto a trasmettere, su richiesta e secondo le modalità indicate, al Responsabile dei servizi sociali del Comune, una relazione concernente l’andamento tecnico della gestione del servizio, con l’indicazione dei risultati e delle problematiche emerse.

1. **Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L’Affidatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.

1. **Pantouflage**

Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’affidatario dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

1. **Responsabilità, assicurazioni e sinistri**

In relazione all’esecuzione della prestazione, l’Affidatario risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi- compresi gli utenti – da qualsiasi causa, compresi quelli riconducibili alla proprietà, alla custodia, all’esercizio, alla conduzione e all’uso o alla detenzione di qualsiasi bene immobile e/o mobile, manlevando al riguardo l’Ente Committente e i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro nell’esecuzione del servizio e durante l’espletamento delle attività e dei servizi che ne formano parte, l’affidatario si obbliga a stipulare e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell’affidamento una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e dipendenti, che deve prevedere massimali di garanzia non inferiori a:

- RCT Euro 2.500.000,00 per sinistro/per persona/per danni a cose e-o animali;

- RCO Euro 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona.

In caso di danni arrecati a terzi, l’Aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione scritta al Committente, fornendo ogni dettaglio.

1. **Controlli e penali**

L’Ente potrà effettuare controlli presso i luoghi di esecuzione del servizio anche senza preavviso.

L'ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento delle attività.

L’affidatario, nell’esecuzione del servizio, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, l’affidatario sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente (per ogni singolo evento):

1. Euro 500,00\_per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, tale da provocare un’inevitabile lesione dell’immagine e della capacità di organizzazione del Committente e delle singole Amministrazioni locali; il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla richiesta di sostituzione del personale interessato;
2. Euro 1.000,00 negligenza contestata agli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo potenziale, per gli utenti seguiti nei servizi;
3. altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, da un minimo di Euro 100.00 ad un massimo di Euro 500.00, in rapporto alla gravità dell’inadempienza e ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.

L’Affidatario dichiara di essere consapevole che il Servizio è finanziato per intero con risorse a valere sul P.N.R.R. “Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU” Missione 5 Componente 1.2. Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità.

In caso di mancato o tardivo adempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario ai della predetta normativa la Stazione Appaltante, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito e ogni ulteriore sanzione prevista dalla normativa vigente, applicherà per ogni giorno di ritardo una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’Importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 50, co. 4, D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021.

Fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggiore danno subito e ogni ulteriore sanzione prevista dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’0,8 ‰ (zero virgola otto per mille) dell’Importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 50, co. 4, D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, in caso di mancata o tardiva produzione della:

* Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 47, co. 3, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021.

Fatto salvo ogni caso il diritto al risarcimento del maggiore danno subito e ogni ulteriore sanzione prevista dalla normativa vigente, l’inadempimento - nella Fase esecutiva del Contratto - all’obbligo di cui all’art. 47, co. 4, D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, comporta una penale giornaliera che può essere compresa tra lo 0,6 ‰ e l’1 ‰ dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell’inadempimento. Il mancato rispetto da parte del Fornitore, in Fase esecutiva del Contratto, della Quota del 30 % delle assunzioni necessarie per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione Giovanile sia all’occupazione Femminile - dichiarata in sede di affidamento diretto sul MEPA (nella Domanda di Partecipazione) ai sensi dell’art. 47, co. 4, D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021 - comporta pertanto l’applicazione di detta penalità.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall’Ente committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l’Affidatario avrà la facoltà di rispondere entro 10 giorni, presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o, in mancanza, dalla fideiussione prestata. In tal caso l’Affidatario sarà tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.

Il pagamento della penale non esonera l'Affidatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all’Ente committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

1. **Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

Oltre ai casi specifici indicati dal Codice dei Contratti vigente che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, le seguenti ipotesi:

* il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l’ammissione alla gara o per i quali l’Affidatario ha ottenuto l’aggiudicazione del servizio. A tal fine l’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Committente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
* Gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
* Mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell’offerta;
* Mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
* Casi di grave negligenza da parte del personale;
* Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
* Mancata applicazione dei contratti collettivi;
* Subappalto o cessione totale o parziale del servizio;

Nelle ipotesi sopra indicate l’Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Nel caso di risoluzione del contratto l’Affidatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività.

Qualora l’importo residuo dovuto all’Affidatario sia inferiore ai costi da sostenere, l’Ente Committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno.

Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

1. **Recesso**

Ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. 36/2023, l’Ente Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite.

Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l’Ente Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

1. **Subappalto**

Non è ammesso il subappalto in ragione della particolare natura del servizio.

**18 . Estensione del codice di comportamento dei pubblici dipendenti**

All’esecutore del servizio di cui al presente Capitolato vengono estese, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013, nonché le disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Chieti.

Ai sensi di quanto sopra, in ottemperanza all’art. 2, comma 3 del richiamato D.P.R., la violazione degli obblighi prescritti nel codice di comportamento, da parte di propri collaboratori, a qualsiasi titolo, comporta l’applicazione di sanzioni che, in caso di grave danno all’immagine dell’Amministrazione, potranno determinare la risoluzione o la decadenza del contratto stipulato con l’Amministrazione, fatte salve le azioni dirette al risarcimento del danno che l’Amministrazione dovrà comunque attivare.

In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

1. Nessun collaboratore, dipendente o rappresentante dell’impresa può accettare regali a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto attinente all’incarico conferito allo scopo di generare vantaggi ingiustificati.
2. Nessun collaboratore, dipendente o rappresentante dell’impresa può, nel rispetto della previsione contenuta nell’articolo 12, comma 4 del DPR 62/2013, assumere impegni o anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui riguardanti le attività dell’Amministrazione, al di fuori dei casi consentiti. Né fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.
3. Il collaboratore, dipendente o amministratore dell’impresa non usa a fini privati le informazioni di cui dispone nell’ambito della collaborazione con l’Amministrazione, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti amministrativi o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
4. È fatto divieto ai collaboratori, dipendenti o rappresentanti dell’impresa di effettuare o rilasciare copie ed estratti di atti o documenti dell’amministrazione che non rientrino nella diretta competenza affidata e al di fuori dell’uso consentito.
5. Ogni collaboratore, dipendente o rappresentante dell’impresa, nel rispetto della previsione contenuta nell’articolo 12, comma 5 del DPR 62/2013, nel caso in cui venga a conoscenza di atti dell’amministrazione, è obbligato al segreto d'ufficio e al rispetto della normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali. E, qualora gli sia richiesto di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali ne informa l’amministrazione.
6. Nel caso in cui il collaboratore, dipendente o rappresentante dell’impresa, in relazione al servizio esercitato per conto dell’amministrazione versi nelle condizioni di conflitto di interesse o negli obblighi di astensione prescritti dal codice di comportamento o dalle norme vigenti, è obbligato a informare, per iscritto, il responsabile della prevenzione della corruzione.
7. Qualora i dipendenti o collaboratori dell’impresa, in relazione al servizio affidato, svolgano un’attività che li porta a contatto con il pubblico o che comunque, in ragione dell’attività svolta, possono essere identificati con la pubblica amministrazione, sono obbligati a farsi riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo e operare con correttezza, cortesia e decoro, assicurando di non arrecare danno all’immagine dell’amministrazione.
8. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.
9. Nei rapporti privati con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, ciascun dipendente, collaboratore o amministratore dell’impresa non deve sfruttare, né menzionare la posizione di affidatario di incarico di prestazione di servizio per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
10. L’impresa si impegna a non effettuare regali, né fornire indebiti vantaggi ai dipendenti dell’amministrazione, nel rispetto dell’articolo 4 del Decreto del presidente della Repubblica 62/2013, così come recepito dall’Amministrazione
11. L’impresa affidataria, in relazione a quanto disposto dall’articolo 7 del DPR 62/2013, ha l’obbligo di astenersi dal partecipare in modo attivo all’assunzione di decisioni o l’’espressione di pareri, perizie e valutazioni laddove si ravvisino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, dei propri dipendenti, collaboratori o amministratori. A tal fine è da considerarsi quale conflitto di interesse l'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

**Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice**

La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e in particolar modo di quelli prima elencati, corrisponde a inadempienza quando non è più grave e compromette la regolarità dell’azione amministrativa o l’immagine dell’amministrazione.

Qualora l’Amministrazione abbia notizia o rilevi casi di violazione dei doveri del codice di comportamento, da parte del soggetto incaricato richiederà allo stesso di fornire ogni informazione utile ad accertare i fatti contestati e una volta accertata la violazione, anche mediante i propri organi giudiziari, se ritenuto necessario, potrà applicare unilateralmente una sanzione proporzionata al grado di violazione proporzionato alla gravità della violazione accertata. In tal senso la sanzione potrà riguardare il pagamento di una penale in ragione del danno causato o la risoluzione del contratto nel caso in cui la violazione comporti danno grave all’immagine dell’amministrazione, fatta salva ogni eventuale azione diretta al risarcimento, nelle sedi competenti.

**19.Sicurezza sui luoghi di lavoro**

L’affidatario del servizio nell’eventualità dovesse riscontrare condizioni operative che non consentono l’adozione delle prescritte misure di prevenzione, anche all’interno dei domicili degli utenti, è tenuto a sospendere le proprie attività fermo restando la responsabilità della società affidataria in materia di controlli e verifiche di dette condizioni operative e sollevando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità in materia di tutela e sicurezza dei propri dipendenti.

L’amministrazione comunale si riserva di esercitare il controllo sugli adempimenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.

**20.Patto di integrità**

L’operatore economico si impegna a sottoscrivere per accettazione il documento “Patto di integrità”.

**21.Cessione del contratto e dei crediti**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Ente Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

**22.Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., e del Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR), saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e successiva aggiudicazione e stipula del contratto.

I suddetti dati saranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e saranno usate tutte le cautele in modo da garantirne la sicurezza, riservatezza e liceità.

In sede di sottoscrizione dell’offerta, i partecipanti esprimeranno pertanto il loro consenso al trattamento.

Il Soggetto Autorizzato al Trattamento è la dott.ssa Angela Assunta Falcone, Dirigente del II Settore, Servizi Sociali - e-mail: angela.falcone@comune.chieti.it .

**23.Definizione controversie relative al rapporti contrattuale**

Per tutte le controversie tra Ente Committente e Affidatario, tanto durante l’esecuzione del contratto che dopo l’ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Chieti.

In ogni caso l’Affidatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

**24.Spese contrattuali**

Sono a carico dell’Affidatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata.

**25.Domicilio delle parti**

Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall’affidatario o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 5-bis del D.lgs. n. 82/2005 denominato Codice dell’amministrazione digitale.

**26.Rinvio normativo**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici e relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

**Chieti,**

**Il Dirigente**

**Dr.ssa Angela Assunta FALCONE**